

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, nella seduta consiliare del 21.03.23**

**Su proposta e relazione del Vice Presidente Avv. Alberto Toriello,**

atteso che l'entrata in vigore della riforma Cartabia il 28.2.23 (fissata inizialmente al 30.6.23) ha anticipato il termine per la formazione dei nuovi Elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art 179 ter disp. att. c.p.c.;

ritenuto che il novellato art. 179 ter disp. att. c.p.c. "Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita" prevede, tra l'altro:

- che i professionisti legittimati all'iscrizione nell'Elenco sono, tra gli altri, gli avvocati che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, con condotta morale specchiata;
- che ai fini del primo inserimento nell'Elenco la specifica competenza dovrà essere documentata alla stregua di uno dei seguenti requisiti: *a)* avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato; *b)* essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata, di cui al decreto del Ministro della Giustizia 144/15; *c)* avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dai Consigli nazionali ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nello specifico settore delle liquidazioni coattive, ovvero da università pubbliche o private;
- che per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco, al termine di ogni triennio l'interessato, con apposita istanza, dovrà documentare il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 144/15 ovvero, in alternativa, avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione analoghi a quelli previsti per il primo inserimento;
- che la Scuola Superiore della Magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti i Consigli nazionali interessati;
- che l'iscrizione è limitata ad un solo Elenco, sebbene il giudice dell'esecuzione possa motivatamente designare un professionista iscritto nell'Elenco di altri Tribunali;

considerato che – pur ritenendo, in ipotesi, condivisibile la *ratio legis* di creare un Elenco di professionisti delegabili di comprovata esperienza e competenza in *subiecta materia* – due degli alternativi requisiti previsti dall'art. 179 ter V comma lett. b) e c) disp. att. c.p.c. non sono nell'immediato acquisibili, stante l'assenza di percorsi formativi idonei all'acquisizione del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata, né – ad oggi – la Scuola Superiore della Magistratura ha elaborato le linee guida per i corsi di formazione ed aggiornamento;

ritenuto che – pur ringraziando l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Salerno Dott. Giuseppe Ciampa per aver accolto la proposta di questo Ordine, nel prevedere con Decreto 71/23 la riapertura dell'Elenco *de quo* nel corso del primo triennio, in presenza di un congruo numero di domande di iscrizione di professioni che abbiano *medio tempore* conseguito i requisiti oggi non ancora realizzabili – per evitare che le dedotte criticità e l'evidente vuoto di tutela dettato dalla mancata previsione, quantomeno di un regime transitorio, chiaro e palese nocumento alla Classe Forense, attesa anche al dedotta mancanza, allo stato, di linee guida della Scuola Superiore della Magistratura per la indizione dei necessari corsi di formazione nei sensi e secondo quanto previsto dalla norma, **questo Ordine**

**ALL'UNANIMITÀ COSÌ DELIBERA**

- **invita il CNF ed i preposti Organismi tutti ad intervenire nelle sedi deputate affinché venga disposta la sospensione della formazione dei nuovi Elenchi di cui al novellato art. 179 ter disp. att. c.p.c., al fine di consentire a tutti i professionisti interessati di poter acquisire i requisiti prescritti per l'accesso;**
- **chiede con fermezza un differimento per la formazione degli Elenchi, quantomeno fino a che non sarà consentito ai professionisti di essere nelle condizioni di scegliere in base a quale requisito essere iscritti nei detti Elenchi;**
- **la possibilità per il professionista di iscriversi negli Elenchi, di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c., dei Tribunali ricadenti nel Distretto di Corte di Appello di appartenenza: ciò considerata la professionalità già acquisita dagli avvocati nell'ambito dell'intero predetto Distretto.**

**Dispone**

la trasmissione della presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, al Ministro della Giustizia, a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto ed agli organi di stampa.

Salerno li 21.03.2023

